

Ordinanza del Tribunale del 16 giugno 2020 — Walker e a. / Parlamento e Consiglio(Causa T-383/19) ⁽¹⁾

[«Ricorso di annullamento – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Recesso del Regno Unito dall'Unione – Regolamento (UE) 2019/592 recante modifica del regolamento (UE) 2018/1806 – Esenzione dall'obbligo del visto di breve soggiorno su base di reciprocità – Asserita perdita della cittadinanza dell'Unione – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità»]

(2020/C 271/48)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Hilary Elizabeth Walker (Cadice, Spagna), Jennifer Ann Cording (Valdagno, Italia), Douglas Edward Watson (Beaumont, Francia), Christopher David Randolph (Ballinlassa Belcarra Castlebar, Irlanda), Michael Charles Strawson (Serralongue, Francia) (rappresentante: J. Fouchet, avvocato)

Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: D. Warin e R. van de Westelaken, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: S. Cholakova e R. Meyer, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE, diretta all'annullamento del regolamento (UE) 2019/592 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 2019, recante modifica del regolamento (UE) 2018/1806 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione (GU 2019, L 103 I, pag. 1).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) Non occorre più statuire sulle istanze d'intervento del Regno di Spagna e della Commissione europea.
- 3) Le sig.re Hilary Elizabeth Walker, Jennifer Ann Cording e i sigg. Douglas Edward Watson, Christopher David Randolph e Michael Charles Strawson sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea, incluse quelle relative al procedimento sommario dinanzi al Tribunale e ad eccezione di quelle relative alle istanze di intervento.
- 4) Le sig.re Walker, Cording, i sigg. Watson, Randolph e Strawson, il Parlamento, il Consiglio, il Regno di Spagna, nonché la Commissione sopporteranno ciascuno le proprie spese per quanto attiene alle istanze di intervento.

⁽¹⁾ GU C 270 del 12.8.2019.

Ordinanza del Tribunale del 16 giugno 2020 — Luz Saúde / EUIPO — Clínica La Luz (HOSPITAL DA LUZ LEARNING HEALTH)(Causa T-558/19) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo HOSPITAL DA LUZ LEARNING HEALTH – Marchio nazionale figurativo anteriore clínica LALUZ – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Ricorso manifestamente infondato in diritto»]

(2020/C 271/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Luz Saúde, SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentante: G. Moreira Rato, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Clínica La Luz, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: I. Temiño Ceniceros, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 1° luglio 2019 (procedimento R 2239/2018-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Clínica La Luz e la Luz Saúde.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Luz Saúde, SA è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 319 del 23.9.2019.

Ricorso proposto il 4 giugno 2020 — HS / Commissione

(Causa T-848/19)

(2020/C 271/50)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: HS (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del 12 marzo 2019 avente ad oggetto il licenziamento del ricorrente al termine del periodo di prova;
- se del caso, annullare la decisione del 10 ottobre 2019 che respinge il reclamo presentato dal ricorrente;
- risarcire il danno morale subito dal ricorrente, valutato ex aequo et bono come pari a EUR 15 000;
- condannare la convenuta al totale delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione in base alla disabilità e dell'obbligo di fornire una soluzione appropriata, sulla violazione dell'articolo 21 della Carta, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e dell'articolo 1, lettera d), dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, nonché sulla violazione del dovere di sollecitudine.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 34 dello Statuto: violazione delle regolari condizioni del periodo di prova, mancanza di istruzioni e mancata definizione e indeterminazione degli obiettivi, violazione del diritto di essere ascoltati e errori manifesti di valutazione.